DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Art. 3-ter

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca

All'articolo 12, comma 4-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine". 2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 52, comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonche' degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-quater

Versione in vigore dal 10 marzo 2020, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca
Estremi	Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-istituzione-del-ministero-dell-istruzione/art-3-ter-disposizioni-urgenti-in-materia-di-reclutamento-e-valorizzazione-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it